

**Assemblea Ordinaria dei Soci
Associazione Giovanile HOMARO ODV
del 30/05/2022
VERBALE SEDUTA**

Con data 30 maggio 2022 tramite collegamento in video chiamata si costituisce regolarmente, in seconda seduta, l'assemblea Ordinaria dei soci dell'associazione Giovanile Homaro ODV con il seguente Ordine del Giorno:

1. Adeguamento dello Statuto al nuovo Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017)

Dopo una breve attesa per dare l'opportunità a tutti i soci di collegarsi, il presidente apre l'assemblea alle ore 18.05. Il presidente, dopo i rituali saluti e ringraziamenti per la presenza degli intervenuti, procede all'identificazione degli associati presenti. Verificata la regolare convocazione e la regolare costituzione dell'assemblea il presidente chiede una disponibilità tra gli intervenuti per la verbalizzazione della seduta. La disponibilità viene individuata nella persona di Roneida Gega. Il presidente chiede la votazione per l'elezione del segretario verbalizzante.

Roneida Gega viene eletta quale segretario verbalizzante della seduta.

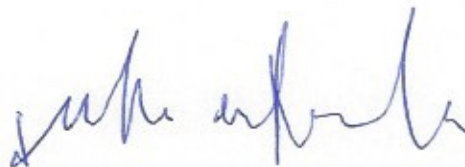
Il presidente prosegue ponendo all'attenzione dei convenuti all'unico punto all'ordine del giorno.

Il presidente evidenzia che in data 11-05-22 è pervenuta alla nostra attenzione una PEC dal Servizio Politiche del Terzo Settore della Regione Friuli Venezia Giulia in cui ci veniva comunicato che la nostra associazione non disponeva di tutti i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro unico nazione del Terzo settore. Nello specifico evidenziava due punti. Il presidente prosegue con la lettura puntuale dei due punti: " 1. l'art. 8 dello Statuto si evidenzia che il voto in assemblea deve essere garantito anche ai soci di minore età, considerato che questi ultimi esercitano tale diritto per il tramite del rappresentante *ex lege* ovvero i soggetti che hanno la responsabilità genitoriale 2. le enti del Terzo settore si qualificano come tali per l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale tra quelle individuate nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017. Sarebbe opportuno selezionare in modo più puntuale le attività in concreto esercitate, riducendone il numero, al fine di avere un oggetto sociale determinato e caratterizzante – art. 4 dello Statuto. Invitavano dunque di provvedere alle modifiche necessarie di statuto in tempi stringenti (60 giorni dalla data di ricevuta comunicazione)".

L'assemblea oggi convocata è dunque chiamata ad approvare le modifiche richieste. Precisamente:

Considerando che il voto deve essere garantito anche ai soci minorenni si procede alla cancellazione dell'intero rigo 5 dell'articolo n. 8 del nostro statuto.

Accogliendo l'invito di una più puntuale selezione delle attività in concreto esercitate dall'associazione individuate nell'articolo 4 si procede alla cancellazione degli obbiettivi individuati nei punti g), h), i), j), k), l), m), n), o) ed p).



Dopo alcuni approfondimenti e una breve discussione e chiarito ogni aspetto del punto numero 1 dell'ordine del giorno il presidente procede alla votazione.

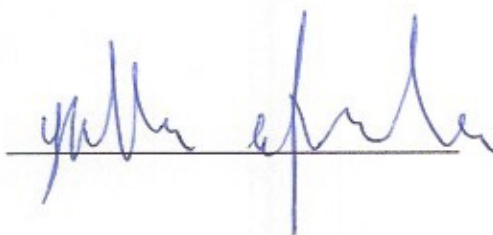
Il presidente chiede la votazione del punto 1.

Il punto n. 1 viene approvato con l'unanimità dei voti.

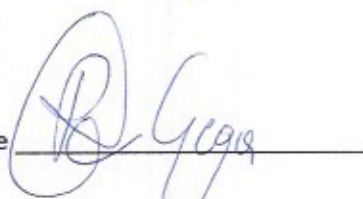
Alle ore 18.35, trattato l'unico punto all'ordine del giorno il presidente dichiara conclusa l'assemblea.

Sagrado, 30.05.2022

Il Presidente



Segretario Verbalizzante



REGISTRATO A UDINE II

AL N° 3332

Liquidati Euro

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo De Luca

1 AGO. 2022

SERIE 3 - PRIVATI N.A.

ESENTE

IL FUNZIONARIO

Silvia Rapetti



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "HOMARO"

CAPO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI



Art. 1 Denominazione e sede

L'Associazione "Homaro" è un'Organizzazione di Volontariato avente sede legale a San Giovanni al Natisone (UD) in viale delle Scuole n.14 (UD) e può istituire sedi operative ovunque. E' un'associazione non riconosciuta ed è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.

Art. 2 Carattere dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

E' fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti e lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi, nonché nell'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale Socio ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali e umanitari.

Art. 3 Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Scopo dell'Associazione

L'Associazione, priva di finalità speculative, è apolitica, apartitica ed aconfessionale. Essa si propone di:

- favorire la conoscenza e la divulgazione in particolare nei confronti dei giovani di temi di carattere culturale, sociale, civico, assistenziale, sanitario, ambientale e della qualità della vita in genere;
- sostenere, promuovere e organizzare iniziative e svolgere attività negli ambiti quali quello culturale, sociale, civico, assistenziale, sanitario, ambientale, dell'integrazione e del tempo libero.

Tale obiettivi vengono perseguiti mediante le seguenti attività di interesse generale di cui l'art. 5 comma 1 lettere del D. Lgs 117/17, nello specifico:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

CAPO II

SOCI E VOLONTARI

Art. 5 Requisiti dei Soci

Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche interessate, italiane o straniere, di sentimenti o comportamenti democratici, in numero illimitato.

Possono associarsi oltre che le persone fisiche anche enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro. Il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

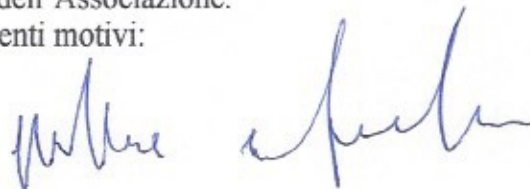
La quota di iscrizione sarà deliberata di anno in anno dall'Organo di Amministrazione e potranno essere vagliate quote differenziate per i soci.

Sull'ammissione di un nuovo associato è fatta con delibera dell'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'organo competente deve entro sessanta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:



- per dimissioni da comunicarsi per iscritto.
- per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- con delibera di esclusione dell'Organo di Amministrazione per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo l'Organo di Amministrazione entro il primo mese di ogni anno sociale provvede alla revisione della lista dei Soci.

Art. 6 I Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 Organi dell'Associazione

L'associazione è composta dai seguenti organi:

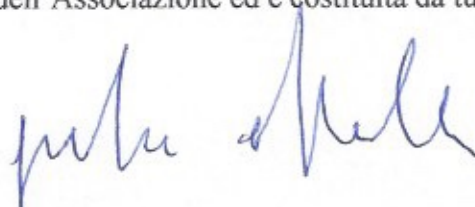
- L'Assemblea
- L'Organo di Amministrazione
- Il Presidente
- Organo di Controllo: al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017
- Revisore Legale dei Conti: Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

CAPO III ASSEMBLEA

Art. 8 Partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci regolarmente iscritti.

Hanno diritto di voto all'Assemblea tutti i Soci iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata:

- a) per decisione dell'Organo di Amministrazione e/o del Presidente;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente dell'Organo di Amministrazione, di almeno un terzo dei Soci.

Art. 9 Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dall'Organo di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza nella forma ritenuta più idonea dall'Organo di Amministrazione.

Art. 10 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria riunita in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei Soci. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere pubblicate entro trenta giorni nella forma ritenuta più idonea dall'Organo di Amministrazione.

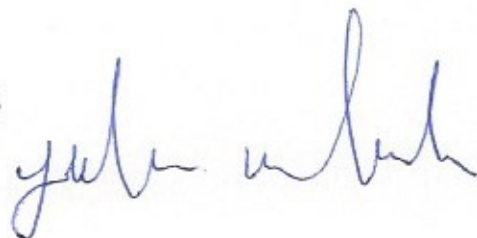
Art. 11 Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente dell'Organo di Amministrazione e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Organo di Amministrazione può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art. 12 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;



- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza."
- delibera, su proposta dell'Organo di Amministrazione, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati pagamenti;
- delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 13 Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione o della maggioranza qualificata in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

CAPO IV

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15 Compiti del Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione è composto da 5 a 7 membri nominati dall'Assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I membri dell'Organo di Amministrazione sono eletti dall'assemblea ordinaria e durano in carica per un periodo di 2 anni. Sono rieleggibili per un massimo di 4 mandati e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo.

Per la validità delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dell'organo stesso.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta.

L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente che rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale; nomina anche un Vicepresidente.

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dall'Organo di Amministrazione, l'Organo stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

L'Organo di Amministrazione deve redigere il rendiconto economico e finanziario di esercizio che deve restare depositato in copia nella sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea che deve discuterlo e finché sia approvato. Entro 30 giorni dalla sua approvazione il rendiconto economico e finanziario deve essere pubblicato nella forma ritenuta più idonea dall'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda un componente dell'Organo di Amministrazione stesso.

Le sedute e le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente.

I membri dell'Organo ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni dell'Organo di Amministrazione.

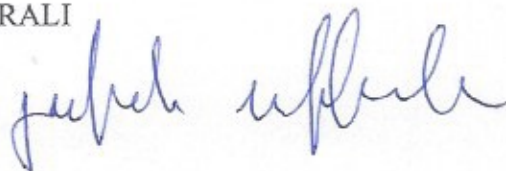
Art. 16 Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 17 Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

CAPO VI NORME FINALI E GENERALI



Art. 18 Redazione del Bilancio ed esercizio sociale

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 19 Distribuzione di utili

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 Scioglimento e liquidazione

"In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione.

Art. 22 Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Letto approvato e sottoscritto.

Udine, 30 maggio 2022

